



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2023-2024**

# **Comunicato Ufficiale N. 88 del 06/10/2023**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

## **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 settembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

### **9) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI LENOLA AVVERSO L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA POSTI AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE UNDER 19 "B".**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023**

Con ricorso del 8.9.2023 notificato al C.R. Lazio, la società A.S.D. Città di Lenola impugnava il C.U. n. 21 del 10.8.2023 con cui venivano ammesse le società partecipanti al Campionato Regionale Under 19 "B" per la stagione 2023/24 chiedendo di essere ammessa a concorrere all'iscrizione al Campionato regionale juniores "B" 2023/24 con la possibilità di presentare la stessa domanda di ammissione con riserva al suddetto campionato a prescindere dal numero di società già ammesso nell'organico per la composizione dei giorni, il tutto previa sospensione dei provvedimenti impugnati.

Essa deduceva che con il C.U. n. 394 del 26.5.2023 sez. 1/G il C.R. Lazio aveva stabilito i criteri con cui effettuare una graduatoria volta ad ammettere le squadre partecipanti al successivo campionato Under 19 Regionale "B" in caso di vacanza posti indicando 25 posti da attribuire in base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva precedente.

Rilevava inoltre che nella successiva graduatoria pubblicata con il C.U. n. 7 del 14.7.2023 che correggeva il precedente C.U. n. 3 del 10.7.2023 veniva esclusa la società Centro Sportivo Primavera, società perdente la finale della Coppa Provincia Latina Under 19 cui sarebbe stato riservato il ventunesimo posto in graduatoria, per aver superato i 100 punti di penalità del premio disciplina e venivano quindi ammesse a concorrere all'iscrizione solo 18 squadre.

Riteneva dunque di aver diritto al posto della società esclusa essendo stata sconfitta dalla stessa nella semifinale della Coppa Provincia Latina.

La ricorrente infine sottolineava come nella graduatoria degli eventuali ripescaggi erano incluse al

n. 7 e a n. 18 due società della provincia di Rieti quali seconda e terza classificata del campionato under 19 di detta provincia (in particolare l'Accademia Calcio Sabina e la Monterotondo 1935) benché nel C.U. n. 394 tali posti spettavano alle finaliste della Coppa Provincia di Rieti e che la Società Città di Lenola avesse chiuso il campionato provinciale juniores al secondo posto, con più punti rispetto alla seconda del girone A.

All'udienza del 19.9.2023 tenutasi in modalità a distanza era presente l'avv. Francesco Carroccia per la società ricorrente il quale illustrava il proprio ricorso e riportandosi a esso ne richiedeva l'accoglimento.

Era altresì presente per il C.R. Lazio il consigliere Roberto Avantaggiato il quale deduceva la correttezza dell'operato dell'Ente, rilevando come il C.U. 394 del 26.5.2023 prevedeva dei criteri di ammissione all'eventuale ripescaggio per 25 posti ma che non erano previsti dei criteri con cui sostituire le società non inseribili in tale elenco che quindi doveva considerarsi chiuso.

Sottolineava altresì che i criteri di ammissione nella graduatoria per gli eventuali ripescaggi delle squadre del reatino erano stati emendati in quanto non si era svolta la Coppa Provincia di Rieti Under 19, ciò al fine di evitare che in tale graduatoria non fossero presenti le società del territorio.

Preliminarmente questo Tribunale Federale Territoriale deve affermare la propria competenza nel decidere il ricorso in oggetto. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Federale d'Appello (cfr. da ultimo Sez. IV, decisione n. 42 s.s. 2022/23, ma anche Sez. I, decisioni nn. 51 e 29 s.s. 2020/21), ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 e 138 C.G.S., spetta al Tribunale Federale Territoriale la competenza a decidere sui ricorsi avverso le delibere inerenti ai campionati e alle altre competizioni organizzati dai Comitati Regionali; in tali casi il ricorso deve essere introdotto secondo le previsioni di cui all'art. 86 C.G.S. applicabile per analogia.

Ciò detto risulta che il ricorso presentato sia irricevibile, inammissibile e infondato nel merito e pertanto da rigettare.

A ben vedere, infatti, il C.R. Lazio ha stabilito che la partecipazione delle società al Campionato regionale juniores "B" 2023/24 fosse determinata mediante l'utilizzo di alcuni criteri.

In prima battuta la partecipazione era riservata alle società ammesse di diritto. In caso di vacanza posti, il C.R. Lazio avrebbe ripescato le società secondo una graduatoria di preferenza stilata in base ai risultati sportivi conseguiti nella stagione sportiva precedente in ambito sia provinciale che regionale.

Sarebbero state quindi ammesse al campionato tutte le società che avanzavano domanda di iscrizione dando la priorità prima a chi ne aveva diritto, e poi, in caso di vacanza di posti, utilizzando la graduatoria di preferenza.

La società Città di Lenola lamenta con l'odierno ricorso di non essere stata inserita appunto nella graduatoria di preferenza per un'eventuale ammissione in caso di vacanza posti.

Tale graduatoria, tuttavia, è stata pubblicata con il C.U. n. 7 del 14.7.2023 che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 86 C.G.S..

La domanda oggi proposta, quindi, deve considerarsi tardiva per inammissibilità e di conseguenza la pretesa impugnazione dell'ammissione delle squadre al Campionato regionale juniores "B" 2023/24 di cui al C.U. n. 21 del 10.08.2023 è da rigettare, non avendo la ricorrente impugnato la precedente graduatoria che stabiliva la priorità da seguire in caso di vacanza posti.

In ogni caso le doglianze sono infondate anche nel merito.

Come illustrato, il C.U. 394 del 26.5.2023, dettava dei criteri per stilare una graduatoria di 25 posizioni al fine di completare il numero di partecipanti al Campionato regionale juniores "B" 2023/24 in caso di vacanza posti, così da effettuare un ripescaggio di società che non avrebbero altrimenti avuto titolo per partecipare.

Potevano essere inserite in tale graduatoria per il ripescaggio le società che avevano raggiunto determinati risultati sportivi nella stagione precedente in una serie di competizioni organizzate a livello regionale o provinciale.

Il Comunicato Ufficiale assegnava altresì il posto in graduatoria in base al merito sportivo tenendo conto sia della competizione sia del risultato, valutando quindi anche la difficoltà relativa del risultato in base alla competizione in cui era stato conseguito.

Così, ad esempio, i primi due posti erano assegnati alle società classificate al secondo posto nei gironi del Campionato Provinciale di Roma con i migliori quoziente punti/gare, il terzo e quarto alle società perdenti i play-out del Campionato Regionale con le migliori posizioni in classifica, il quinto

posto alla vincente della Coppa Provincia di Latina, e così via.

Non era invece previsto che, in caso di esclusione dalla graduatoria di una società, ne sarebbe subentrata un'altra che aveva ottenuto un risultato peggiore nella medesima competizione prevista per quel posto. Il comunicato, infatti, prevedeva con norma di chiusura che eventuali ulteriori posti sarebbero stati assegnati alle squadre retrocesse al Campionato Under 19 Provinciale escludendo quindi dall'inserimento tutte le società che non avevano conseguito i risultati sportivi previsti per le singole posizioni.

Inoltre, bisogna sottolineare che non solo non era prevista la sostituzione ma nemmeno era indicato che l'entrante avrebbe mantenuto la medesima posizione dell'esclusa.

La ratio di tale criterio è rinvenibile nella diversa difficoltà delle competizioni i cui risultati servivano poi a cui stilare la graduatoria: operando una sostituzione, infatti, si sarebbe andati a premiare con un vantaggio una società che aveva raggiunto un risultato sportivo peggiore di quella che era successiva in graduatoria rispetto alla società sostituita.

La ricorrente Città di Lenola, quindi, non aveva alcun diritto di prendere il posto del Centro Sportivo Primavera quale società perdente la gara finale per l'assegnazione della Coppa Provincia Under 19 di Latina 2022/2023, né in generale né nel medesimo posto, proprio perché ciò non era previsto.

Né è dato da comprendere perché sarebbe dovuta entrare in graduatoria la ricorrente e non l'altra sconfitta in semifinale.

Bisogna altresì sottolineare che la società, non avendo conseguito uno dei risultati sportivi indicati dal Comunicato Ufficiale, non aveva comunque titolo per entrare in graduatoria per un eventuale ripescaggio e pertanto non è stata in alcun modo penalizzata dall'ammissione delle due società Accademia Calcio Sabina e Monterotondo 1935.

Stante comunque l'infondatezza del ricorso, occorre rilevare che l'inserimento della ricorrente nella graduatoria dei ripescaggi al posto del Centro Sportivo Primavera non avrebbe portato alcun risultato concreto.

Nel C.U. n. 21 del 10.8.2023, infatti, risulta che sono state ripescate nove società (1. Mundial Football Club; 2. Vis Subiaco; 3. Indomita Pomezia A.S.D.; 4. Sa.Ma.Gor.; 5. Ferentino Calcio Arl; 6. Accademia Calcio Sabina SL; 7. Sporting Ariccia; 8. Sorianese; 9. Tirreno Sansa) le quali avevano tutte una posizione migliore di quella che avrebbe avuto il Centro Sportivo Primavera nella graduatoria di cui al C.U. 7 del 14.7.2023.

Alla società esclusa, peraltro, andava anteposta anche la Dabliu New Team (società terza classificata nel girone del Campionato Under 19 Provinciale di Roma con il secondo miglior quoziente punti), andando così a sanare ogni eventuale irregolarità dell'ammissione in graduatoria della Accademia Calcio Sabina.

In ogni caso, infine, il ricorso deve essere considerato irricevibile per l'omesso versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, obbligatorio per qualsiasi procedimento ex art. 48 C.G.S. e peraltro espressamente richiesto dall'art. 86, comma 3 C.G.S..

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 settembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**10/11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. MAURO DE ANGELIS, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. URBETEVERE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. URBETEVERE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 29/09/2023**

Il presente procedimento trae origine da un'attività di indagine della Procura Federale Interregionale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 995 pfi 22-23, avente ad oggetto: *"Presunta condotta violenta ed intimidatoria di un tecnico allo stato degli atti non identificato in danno del calciatore minore sig. Jacopo Carli, tesserato per la società SSDARL Il Gabbiano Gym"*.

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;

Rilevato che la società A.S.D. Urbetevere ha chiesto alla Procura Federale di definire la propria posizione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Letta la memoria difensiva prodotta dal sig. Mauro De Angelis all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione di condotta violenta del 13 aprile 2023 da parte dei genitori del calciatore minore sig. Jacopo Carli;
2. foglio censimento della società A.S.D. Urbetevere per la stagione sportiva 2022 - 2023;
3. foglio censimento della società S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym per la stagione sportiva 2022 - 2023;
4. verbale di audizione dell'1 giugno 2023 della sig.ra Francesca Scatolini, madre del calciatore minore sig. Jacopo Carli;
5. verbale di audizione dell'1 giugno 2023 del sig. Giordano Carli, padre del calciatore minore sig. Jacopo Carli;
6. verbale di audizione dell'1 giugno 2023 del sig. Alberto Consalvi, dirigente tesserato per la società Il Gabbiano Gym;
7. verbale di audizione dell'1 giugno 2023 del sig. Mauro Brancaleoni, dirigente tesserato per la società Il Gabbiano Gym;
8. verbale di audizione del 14 giugno 2023 del sig. Valerio Cicchetti, presidente della società A.S.D. Urbetevere;
9. verbale di audizione del 14 giugno 2023 della sig.ra Camilla Cicchetti, vice presidente della società A.S.D. Urbetevere;
10. verbale di audizione del 14 giugno 2023 del sig. Paolo Rossetti, segretario tesserato per la società A.S.D. Urbetevere;

11. verbale di audizione del 23 giugno 2023 del sig. Mauro De Angelis, dirigente tesserato per la società A.S.D. Urbetevere;

12. posizione di tesseramento del sig. Mauro De Angelis.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che con nota del 13 aprile 2023 i genitori del calciatore minore sig. Jacopo Carli hanno segnalato che al termine della gara Gabbiano Gym - ASD Urbetevere Calcio del 25 marzo 2023, valevole per il campionato Esordienti, il proprio figlio, calciatore tesserato per la società Gabbiano Gym, dopo un alterco con altro calciatore di pari età è stato raggiunto all'interno del terreno di gioco dal sig. Mauro De Angelis, dirigente tesserato per la ASD Urbetevere, il quale lo avrebbe preso per il bavero della maglietta sollevandolo da terra con due mani, intimandogli con tono aggressivo di lasciar perdere i "propri" calciatori.

Dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati dalla Procura Federale nel corso dell'attività inquirente svolta, il fatto oggetto della segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento risulta essere realmente accaduto.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale

- la società A.S.D. Urbetevere, per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mauro De Angelis, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nell'atto di deferimento del 5.9.2023 già notificato: "sig. Mauro De Angelis, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Urbetevere: violazione degli art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 25 marzo 2023, al termine della gara A.S.D. Urbetevere – il Gabbiano Gym valevole per il campionato Esordienti, dopo essere entrato nel terreno di gioco al fine di interrompere un alterco tra il calciatore sig. Jacopo Carli tesserato per la società Il Gabbiano Gym ed un altro calciatore tesserato per la A.S.D. Urbetevere, preso per il bavero della maglietta il primo dei due di anni dodici, sollevandolo da terra con due mani ed intimandogli con tono aggressivo di lasciar perdere i propri calciatori".
- il sig. Mauro De Angelis, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Urbetevere: per rispondere: della violazione degli art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 25 marzo 2023, al termine della gara A.S.D. Urbetevere – il Gabbiano Gym valevole per il campionato Esordienti, dopo essere entrato nel terreno di gioco al fine di interrompere un alterco tra il calciatore sig. Jacopo Carli tesserato per la società Il Gabbiano Gym ed un altro calciatore tesserato per la A.S.D. Urbetevere, preso per il bavero della maglietta il primo dei due di anni dodici, sollevandolo da terra con due mani ed intimandogli con tono aggressivo di lasciar perdere i propri calciatori.

Alla riunione indetta il giorno 29.09.2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Alessandro D'Oria; per la società deferita compariva l'Avv. Tosti Croce, mentre era presente il dirigente Mauro De Angelis, assistito dall'Avv. Pierpaolo Mari.

Preliminarmente la Procura Federale comunicava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con la società Urbetevere Calcio, ai sensi dell'art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, nei termini che seguono: pena base, euro 600,00 di ammenda, ridotta di 1/3 (euro 200,00), per una sanzione finale di euro 400,00.

Nel corso dell'audizione l'Avv. Mari dichiarava che non vi era alcuna prova della supposta violenza e delle dichiarazioni che il De Angelis avrebbe rivolto ai calciatori.

D'altra parte, lo stesso dirigente precisava, tra l'altro, di non aver messo in atto alcun gesto violento ed intimidatorio, ma di essere intervenuto in modo rapido, deciso e veloce per mettere fine ad una diatriba tra i ragazzi, che sarebbe potuta degenerare.

Per quanto concerne la posizione del dirigente, la Procura Federale, evidenziando l'inattendibilità, nonché l'irrelevanza delle dichiarazioni testimoniali allegate alla memoria trasmessa dal Sig. De Angelis, si riportava integralmente all'atto di deferimento, del quale chiedeva l'accoglimento, avanzando la seguente proposta di sanzione:

- Mauro De Angelis, 3 mesi di inibizione.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti, valutata con attenzione le rispettive posizioni per cui è procedimento e le argomentazione ivi prospettate,

#### DELIBERA

Preliminarmente, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, dichiara l'efficacia dell'accordo ai sensi dell'art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, commina alla società ASD Urbetevere Calcio l'ammenda di euro 400,00.

Di ritenere, altresì, il sig. De Angelis Mauro responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso l'inibizione per n.1 mese.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 6 ottobre 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli